

COMUNE DI MONTIANO
Provincia di Forlì-Cesena

**REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA
DEL TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI)**

Approvato con delibera di C.C. n. 33 del 22/07/2014

SOMMARIO

- ART. 1 OGGETTO**
- ART. 2 SOGGETTO ATTIVO**
- ART. 3 PRESUPPOSTO IMPOSITIVO**
- ART. 4 SOGGETTI PASSIVI**
- ART. 5 BASE IMPONIBILE**
- ART. 6 ALIQUOTE**
- ART. 7 DETRAZIONI – RIDUZIONI - ESENZIONI**
- ART. 8 DICHIARAZIONE**
- ART. 9 UNITA' IMMOBILIARE ADIBITA AD ABITAZIONE PRINCIPALE**
- ART. 10 VERSAMENTI**
- ART. 11 RIMBORSI E COMPENSAZIONE**
- ART. 12 ATTIVITA' DI CONTROLLO**
- Art. 13 RISCOSSIONE COATTIVA**
- Art. 14 CONTENZIOSO**
- ART. 15 ENTRATA IN VIGORE DEL REGOLAMENTO**
- ART. 16 CLAUSOLA DI ADEGUAMENTO**

ART. 1 - OGGETTO

1. Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà prevista dall'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina l'Imposta Unica Comunale (IUC) limitatamente alla componente relativa al tributo sui servizi indivisibili (TASI) di cui alla legge 27 dicembre 2013, n. 147, e successive modificazioni ed integrazioni.
2. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni normative e regolamentari vigenti.

ART. 2 – SOGGETTO ATTIVO

1. Il Comune applica e riscuote il tributo relativamente agli immobili assoggettabili la cui superficie insiste, interamente o prevalentemente, sul territorio comunale. Ai fini della prevalenza si considera l'intera superficie dell'immobile, anche se parte di essa sia esclusa o esente dal tributo.

ART. 3 – PRESUPPOSTO IMPOSITIVO

1. Il presupposto impositivo della TASI si verifica con il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati e di aree fabbricabili, così come definite ai fini dell'imposta municipale propria (IMU), a qualsiasi uso adibiti, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli.
2. È assoggettata ad imposizione anche l'abitazione principale, così come definita ai fini dell'IMU.
3. Ai fini TASI le abitazioni principali e quelle ad esse assimilate dal Comune o per legge, nonché le relative pertinenze così come definite ai fini IMU, godono dello stesso regime impositivo.
4. A ciascuno degli anni solari corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria. Il tributo deve essere calcolato conteggiando per intero il mese nel quale il possesso o la detenzione dell'immobile si siano protratti per almeno 15 giorni.

ART. 4 – SOGGETTI PASSIVI

1. Il soggetto passivo è il possessore o il detentore di fabbricati e di aree fabbricabili, di cui all'articolo 3 del presente Regolamento, secondo quanto previsto dall'art. 1, comma 671, della Legge n. 147/2013.
2. Nel caso in cui l'oggetto imponibile è occupato da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria.
3. L'occupante versa la TASI nella misura, compresa tra il 10 e il 30 per cento, del tributo complessivamente dovuto in base all'aliquota applicabile per la fattispecie imponibile occupata. La percentuale dovuta dall'occupante è fissata dal Consiglio Comunale con la delibera di approvazione delle aliquote. La restante parte è dovuta dal possessore.
4. In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la TASI è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e superficie.

5. La soggettività passiva relativa a locali in multiproprietà e centri commerciali è disciplinata dall'art. 1, comma 674, della Legge n. 147/2013.
6. In caso di locazione finanziaria la soggettività passiva è disciplinata dall'art. 1, comma 672, della Legge n. 147/2013.
7. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria, al fine di semplificare gli adempimenti posti a carico dei contribuenti, ogni possessore ed ogni detentore effettua il versamento della TASI in ragione della propria percentuale di possesso o di detenzione, conteggiando per intero il mese nel quale il possesso o la detenzione si sono protratti per almeno quindici giorni. Non vi è solidarietà passiva tra possessore e detentore, per cui il proprietario non è responsabile del mancato pagamento della quota TASI dell'inquilino. Il vincolo di solidarietà passiva permane in sede di accertamento tributario.
6. Il tributo è da calcolare con riferimento alle condizioni del titolare del diritto reale. Per cui ogni possessore paga in base alla propria quota e applica l'aliquota relativa alla propria condizione soggettiva.
7. Nell'ipotesi di un immobile locato, l'imposta complessiva deve essere determinata con riferimento alle condizioni del titolare del diritto reale e successivamente ripartita con riferimento tra quest'ultimo e l'occupante sulla base delle percentuali stabilite dal Comune.
8. Nel caso di unità immobiliare assegnata dal giudice della separazione, il coniuge assegnatario è tenuto al pagamento della TASI per intero, perché è titolare di un diritto di abitazione e, indipendentemente dalla quota di possesso, è il solo che versa il tributo con l'aliquota e la detrazione, eventualmente prevista, per l'abitazione principale e relativa pertinenza.
9. Si considera equiparata ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata. Allo stesso regime di imposizione dell'abitazione soggiace l'eventuale pertinenza.

ART. 5 – BASE IMPONIBILE

1. Ai sensi di quanto disposto dall'art. 1, comma 675, della Legge n. 147/2013 la base imponibile è la stessa prevista per l'applicazione dell'IMU, di cui all'articolo 13 del Decreto Legge n. 201 del 2011, convertito con modificazioni nella L. n. 214/2011.
2. Per la determinazione del valore delle aree fabbricabili si applica quanto disposto dal vigente regolamento comunale per l'applicazione dell'Imu.
3. La base imponibile è ridotta del 50 per cento per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono tali condizioni. Per la definizione dell'inagibilità o inabitabilità si rinvia a quanto disposto dal regolamento comunale per l'applicazione dell'Imu.
4. Per i fabbricati di interesse storico o artistico, di cui all'articolo 10 del D.Lgs. n. 42 del 2004, la base imponibile è ridotta del 50 per cento. La riduzione di cui al presente comma 4 non si cumula con la riduzione di cui al comma 3.

ART. 6 - ALIQUOTE

1. L'aliquota di base della TASI è pari all'1 per mille.
2. Per il 2014, l'aliquota massima della TASI non può eccedere il 2,5 per mille.
3. Il Comune, con deliberazione di consiglio, provvede pertanto alla determinazione delle aliquote TASI rispettando comunque il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile.
4. L'aliquota massima della TASI per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 13, comma 8, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, non può comunque eccedere il limite dell'1 per mille.
5. Il Consiglio Comunale con apposita deliberazione approva le aliquote entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione.
6. Ai sensi del comma 676 della L. 147/13, con la deliberazione di adozione delle aliquote può essere deliberata la riduzione, fino all'azzeramento, dell'aliquota, anche con riferimento a determinate fattispecie imponibili, nonché la disciplina di eventuali riduzioni e detrazioni, ai sensi del comma 682 della L. 147/13.
7. Per lo stesso anno 2014, nella determinazione delle aliquote TASI può essere superato il limite stabilito dal precedente comma 2, per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille, e purché siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, detrazioni d'imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti o inferiori a quelli determinatisi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili.
8. Con la deliberazione di cui al comma 1, il Consiglio Comunale provvede all'individuazione dei servizi indivisibili e all'indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta.

ART. 7 – DETRAZIONI - RIDUZIONI - ESENZIONI

1. Con la deliberazione di Consiglio Comunale che determina le aliquote, il Comune può stabilire l'applicazione di ulteriori riduzioni ed esenzioni, ai sensi del comma 679, art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013, nei seguenti casi:
 - a. abitazioni con unico occupante;
 - b. abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo;
 - c. locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente;
 - d. abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero;
 - e. fabbricati rurali ad uso abitativo;
2. Con la deliberazione di Consiglio Comunale che determina le aliquote della TASI di cui al precedente art. 6, il Comune può stabilire l'applicazione di detrazioni relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla

legge 22 dicembre 2011, n. 214, ai sensi del comma 677 dell'art. 1 della legge n. 147 del 27.12.2013 (Legge di Stabilità 2014), ricorrendo anche, se necessario, per il 2014, alla superamento dei limiti massimi di aliquota come stabiliti dallo stesso comma 677 per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille.

3. In caso di proprietà (o di altro diritto reale) in quote diverse, la detrazione TASI per abitazione principale, eventualmente deliberata dal Comune, deve essere ripartita in parti uguali tra i comproprietari, qualora utilizzino l'immobile come abitazione principale.
4. Ai sensi di quanto disposto dall'art. 1, comma 3, del D.L. 6 marzo 2014, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 68/2014, sono esenti dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) gli immobili posseduti dallo Stato, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle regioni, dalle province, dai comuni, dalle comunità montane, dai consorzi fra detti enti, ove non soppressi, dagli enti del servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali. Sono altresì esenti i rifugi alpini non custoditi, i punti d'appoggio e i bivacchi. Si applicano inoltre le esenzioni previste dall'articolo 7, comma 1, lettere b), c), d), e), f), ed i) del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504; ai fini dell'applicazione della lettera i) resta ferma l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 91-bis del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27 e successive modificazioni.

ART. 8 – DICHIARAZIONE

1. Ai sensi di quanto disposto dall'art. 1, comma 687, della Legge n. 147/2013 ai fini della dichiarazione TASI si applicano le disposizioni concernenti la presentazione della dichiarazione dell'IMU.
2. I soggetti passivi del tributo sono tenuti a presentare apposita dichiarazione entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui ha avuto inizio il possesso o la detenzione dei locali ed aree assoggettabili al tributo, utilizzando il modello approvato con il decreto di cui all'articolo 9, comma 6, del Decreto Legislativo n. 23 del 2011.
3. In caso di pluralità di possessori o detentori, ai fini della semplificazione di cui all'articolo 4, comma 7, del presente regolamento è possibile presentare dichiarazioni differenziate per percentuali di possesso/detenzione, ferma restando la responsabilità di ciascun soggetto passivo in caso di incompleta, infedele, omessa denuncia.
4. La dichiarazione TASI, ai sensi dell'art. 1, comma 685, della Legge n. 147/2013, ha effetto anche per gli anni successivi, sempre che non si verificano modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta.

ART. 9 - UNITÀ IMMOBILIARE ADIBITA AD ABITAZIONE PRINCIPALE

1. Per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile.
2. Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale

per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.

ART. 10 – VERSAMENTI

1. La TASI (componente dell'Imposta Unica Comunale – IUC) ai sensi dell'art. 1, comma 690, della Legge n. 147/2013 è applicata e riscossa dal Comune.
2. I contribuenti per il versamento del tributo sono tenuti ad utilizzare il modello F24 o l'apposito bollettino postale approvato con decreto ministeriale.
3. Il tributo è versato in autoliquidazione da parte del contribuente. Il Comune può, al fine di semplificare gli adempimenti posti a carico del contribuente, inviare moduli di pagamento precompilati, fermo restando che in caso di mancato invio dei moduli precompilati il soggetto passivo è comunque tenuto a versare l'imposta dovuta.
4. Il soggetto passivo effettua il versamento del tributo complessivamente dovuto per l'anno in corso in due rate, delle quali la prima entro il 16 giugno, pari all'importo dovuto per il primo semestre calcolato sulla base delle aliquote e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente. La seconda rata deve essere versata entro il 16 dicembre, a saldo del tributo dovuto per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata. Resta in ogni caso nella facoltà del contribuente provvedere al versamento del tributo complessivamente dovuto in un'unica soluzione annuale, da corrispondere entro il 16 giugno. Per il solo anno 2014, la prima rata di acconto deve essere versata entro il 16 ottobre, mentre la seconda rata entro il 16 dicembre, entrambe con riferimento alle aliquote e detrazioni deliberate per l'anno.
5. Il tributo non è dovuto qualora l'ammontare complessivo per l'anno d'imposta risulti inferiore a euro 3,00.
6. La Giunta Comunale può stabilire differimenti di termini per i versamenti, per situazioni particolari.

ART. 11 – RIMBORSI E COMPENSAZIONE

1. Il contribuente può richiedere al Comune il rimborso delle somme versate e non dovute, entro il termine di 5 anni dal giorno del pagamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
2. Il Comune provvede ad effettuare il rimborso entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza di rimborso. Sulle somme da rimborsare è corrisposto l'interesse pari al tasso legale. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dalla data di pagamento.
3. Non sono eseguiti rimborsi per anno d'imposta qualora l'ammontare complessivo risulti inferiore a euro 3,00.

ART. 12 – ATTIVITA' DI CONTROLLO

1. L'attività di controllo è effettuata secondo le modalità disciplinate nella legge n. 147/2013 e nella legge n. 296/2006.
2. Con delibera di Giunta Comunale viene designato il funzionario responsabile a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso

quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.

3. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili a tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni.
4. In caso di mancata collaborazione del contribuente o altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'articolo 2729 del codice civile.
5. Il Comune procede alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti, nonché all'accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti, notificando al contribuente, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, un apposito avviso motivato.
6. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati. Entro gli stessi termini devono essere contestate o irrogate le sanzioni amministrative tributarie, a norma degli articoli 16 e 17 del Decreto Legislativo n. 472/1997 e successive modificazioni.
7. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere motivati in relazione ai presupposti di fatto ed alle ragioni giuridiche che li hanno determinati; se la motivazione fa riferimento ad un altro atto non conosciuto né ricevuto dal contribuente, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama, salvo che quest'ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale. Gli avvisi devono contenere, altresì, l'indicazione dell'ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all'atto notificato, del responsabile del procedimento, dell'organo o autorità amministrativa presso i quali è possibile promuovere un riesame anche nel merito dell'atto in sede di autotutela, delle modalità, del termine e dell'organo giurisdizionale cui è possibile ricorrere, nonché il termine di sessanta giorni entro cui effettuare il relativo pagamento. Gli avvisi sono sottoscritti dal funzionario designato dal Comune per la gestione del tributo.
8. In caso di omesso o insufficiente versamento della TASI risultante dalla dichiarazione, si applica l'articolo 13 del Decreto Legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.
9. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, si applica la sanzione dal 100 per cento al 200 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.
10. In caso di infedele dichiarazione, si applica la sanzione dal 50 per cento al 100 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.
11. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui al comma 3, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione da euro 100 a euro 500.
12. Le sanzioni di cui ai commi 9, 10 e 11 sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione e degli interessi moratori richiesti in sede di accertamento da parte del Comune.
13. Sulle somme dovute a titolo di tributo a seguito di violazioni contestate si applicano gli interessi moratori pari al tasso legale. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.
14. Non si procede all'emissione dell'atto di accertamento qualora l'ammontare dovuto, comprensivo di imposta, sanzioni ed interessi, non sia superiore all'importo di euro 12

con riferimento ad ogni periodo d'imposta, salvo che il credito derivi da ripetuta violazione degli obblighi di versamento del tributo.

Art. 13
RISCOSSIONE COATTIVA

1. La riscossione coattiva è effettuata mediante gli strumenti messi a disposizione del Comune dalle norme vigenti in materia.
2. Non si procede alla riscossione coattiva qualora l'ammontare dovuto, comprensivo di imposta, sanzioni ed interessi, non sia superiore all'importo di euro 12, con riferimento ad ogni periodo d'imposta, salvo che il credito derivi da ripetuta violazione agli obblighi di versamento del tributo.

Art. 14
CONTENZIOSO

1. In materia di contenzioso si applicano le disposizioni di cui al Decreto Legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e successive modificazioni.
2. Sono altresì applicati, secondo le modalità previste dallo specifico Regolamento comunale, l'accertamento con adesione sulla base dei principi e dei criteri del Decreto Legislativo 19 giugno 1997, n. 218, e gli ulteriori istituti deflattivi del contenzioso eventualmente previsti dalle specifiche norme.

ART. 15 – ENTRATA IN VIGORE DEL REGOLAMENTO

1. Le disposizioni del presente regolamento entrano in vigore dal 1° gennaio 2014.

ART. 16 – CLAUSOLA DI ADEGUAMENTO

1. Il presente regolamento si adegua automaticamente alle modifiche normative sopravvenute.
2. I richiami e le citazioni di norme contenuti nel presente regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.